



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.00005068 /A

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della I, III, IV e VII  
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza, Studi  
Legali e Legislativi

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi” Reg.Gen.n. 510**

Ad iniziativa del Consigliere Topo.  
Depositata in data 10 marzo 2014

**IL PRESIDENTE**

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**I Commissione Consiliare Permanente per l'esame;  
III, IV e VII Commissione Consiliare Permanente per il parere.**  
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 13 MAR 2014

**IL PRESIDENTE**

*CS*



*Consiglio Regionale della Campania*

**IX legislatura**

**Proposta di legge**

**“Disposizioni in materia di semplificazione dei  
procedimenti amministrativi”.**

**Ad iniziativa del consigliere Raffaele Topo**

ATTIVITA' LEG. VA  
REG. GEN. N. 510



Consiglio Regionale della Campania

## RELAZIONE DESCRITTIVA

La Regione Campania intende prendere parte al generale e complesso processo di riforma della pubblica amministrazione il quale costituisce un obiettivo prioritario del governo regionale.

Infatti tale processo assume un connotato di portata strategica al fine di modernizzare la regione ed accrescerne la competitività, lo sviluppo territoriale e soprattutto la capacità di attrarre investimenti.

L'esigenza di riformare l'intero meccanismo di funzionamento dell'amministrazione si pone in linea con le politiche di semplificazione normativa ed amministrativa perseguite negli ultimi anni dal governo nazionale. La forza motrice di un sistema amministrativo moderno, semplice ed efficiente è rappresentato dalla consapevolezza, acquisita in misura crescente nel tempo, che la crescita economica del territorio dipende sensibilmente dall'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, fattori idonei a determinare il livello di competitività dei soggetti che operano sul mercato.

Di conseguenza un apparato lento, complesso ed inefficiente scoraggia la competizione tra imprese e non favorisce la crescita del sistema economico e produttivo del paese. Pertanto misure volte ad alleggerire l'azione amministrativa faciliteranno una riforma radicale del sistema amministrativo regionale in senso di maggiore efficacia, efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità.

In tale contesto normativo si inserisce il presente progetto di legge con l'obiettivo ambizioso di incidere in maniera massiccia sulle principali procedure amministrative – Segnalazione certificata inizio attività, pareri, informazioni, silenzio assenso, velocizzazione dei procedimenti per l'assegnazione di risorse pubbliche - affinché l'Amministrazione pubblica possa essere veramente moderna ed al servizio dei collettività.

Il progetto di legge è composto da 10 articoli:

**Art.1 Finalità:** La legge è finalizzata allo snellimento, alla sburocratizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza della Regione Campania e degli enti strumentali ad essa assoggettati, nonché a favorire la promozione dello sviluppo del sistema produttivo regionale e la competitività delle imprese campane;

**Art.2 Segnalazione certificata di inizio attività:** Con l'intento di ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti su piccole e medie imprese, fatte salve le eccezioni espresse dalla legge, ogni autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permessi o nulla osta, comunque denominato, di competenza della Regione Campania ovvero di competenza di altri enti pubblici, ma previsti da provvedimenti normativi regionali – anche non relativi all'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale - sono sostituiti dalla Segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L. 241/90;

**Art.3 Silenzio Assenso:** trascorsi 60 giorni dalla presentazione della SCIA, in assenza di carenza dei presupposti e requisiti, sostanziali, l'attività si intende proseguibile.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art.4 Termine per la conclusione dei procedimenti:** I termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi regionali a rilevanza esterna o interna sono ridotti di un quarto e, comunque, nel termine massimo di sessanta giorni;

**Art.5 Pareri:** Sono eliminati dai procedimenti amministrativi disciplinati, anche, da leggi o provvedimenti regionali, i pareri, gli assensi, gli ascolti ed ogni altro atto di natura consultiva non vincolante da richiedere ad enti diversi dalla Regione, alla Regione stessa o a suoi enti, ad altri uffici regionali ed enti dipendenti. Qualora, ai fini della definizione del procedimento, sia obbligatorio acquisire autorizzazioni, pareri o nulla osta da altre pubbliche amministrazioni, il procedimento va concluso entro trenta giorni dall'acquisizione dei predetti atti;

**Art.6 Responsabilità dirigenziale:** L'inosservanza dei termini fissati per la conclusione dei procedimenti amministrativi rappresenta un elemento essenziale di valutazione, anche ai fini della definizione del cd. trattamento economico accessorio, dei dirigenti;

**Art.7 Informazioni:** Il Dirigente responsabile delle procedure di SCIA trasmette trimestralmente al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore competente, al Presidente della Commissione Trasparenza, un'analisi e un report sull'attività svolta;

**Art. 8 Velocizzazione dei procedimenti per l'assegnazione di risorse pubbliche:** il procedimento amministrativo relativo all'approvazione definitiva delle graduatorie per l'assegnazione di risorse pubbliche, stabilite da specifici bandi regionali, va concluso entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di scadenza del relativo Bando;

**Art.9 Attività delegate:** la Giunta provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, a predisporre un programma d'azione finalizzato alla concreta attuazione e promozione delle procedure di semplificazione amministrativa;

**Art.10 Abrogazione norme.** Sono abrogate precedenti norme desuete



*Consiglio Regionale della Campania*

## **RELAZIONE FINANZIARIA**

L'applicazione della presente legge non comporterà oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Campania.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 1**  
**Finalità**

1. La presente legge è finalizzata:
  - a) allo snellimento, alla sburocratizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza della Regione Campania e degli enti strumentali alla medesima assoggettati;
  - b) alla promozione dello sviluppo del sistema produttivo regionale e la competitività delle imprese campane.
2. Resta inteso che le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano se concorrenti disposizioni nazionali o regionali, ovvero regolamenti locali, nell'ambito delle proprie competenze, prevedano disposizioni maggiormente semplificatorie.



Consiglio Regionale della Campania

## Art. 2

### Segnalazione certificata di inizio attività.

1. Fatte salve le ipotesi in cui la legislazione comunitaria imponga l'adozione di un provvedimento amministrativo espresso, ogni autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permessi o nulla osta, comunque denominato, di competenza della Regione Campania ovvero di competenza di altri enti pubblici, ma previsti da provvedimenti normativi regionali - anche non relativi all'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale - sono sostituiti dalla Segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L. 241/90, così come modificato dall'art.49, comma 4 bis, della legge 30 luglio 2010,n.122.
2. Le disposizioni di cui al punto 1) non si applicano nei casi espressamente esclusi dall'ambito di applicazione dell'art.49,comma 4 bis, della legge 122/2010;
3. La Giunta, a tal fine, adotta, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposito Regolamento con il quale vengono:
  - a) approvati gli schemi di Segnalazione certificata di inizio attività;
  - b) individuati, in attuazione delle esclusioni di cui al punto 2) , i procedimenti amministrativi regionali non assoggettati alle disposizioni di cui alla presente legge;
4. Nelle more dell'approvazione del Regolamento di cui al precedente comma, gli interessati possono - unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa la sussistenza delle condizioni richieste per la Segnalazione certificata di inizio attività - esibire, ai sensi di quanto previsto dal comma 1) del presente articolo, attestazioni e asseverazioni di tecnici da cui si evinca che la materia trattata non è riconducibile a nessuno dei casi espressamente esclusi dall'ambito di applicazione dell'art.49, comma 4 bis, della legge122/2010.
5. Ai fini della eliminazione riduzione degli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, la Giunta, nell'elaborazione e definizione dell'atto di cui al comma 3 del presente articolo, si ispira ai principi e criteri direttivi fissati dalle lettere a),b),c),d),e) ed f) dell'art. 19 della legge 241/90, così come sostituito dall'art.49,comma 4 bis, della legge 30 luglio 2010, n.122.
6. I soggetti che hanno necessità di documentare il possesso del titolo per l'attività svolta ai sensi del presente articolo, depositano, presso i competenti uffici dell'Amministrazione, copia conforme all'originale della Segnalazione certificata di inizio attività, nonché attestazione che non è intervenuto alcun provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. Nessuna altra documentazione può essere richiesta a comprova del possesso del titolo.



*Consiglio Regionale della Campania*

### **Art. 3 Silenzio Assenso**

1. L'Amministrazione competente - fatte salve le disposizioni di cui all'art.20 della legge 241/90 – laddove accerti la carenza dei presupposti e requisiti, sostanziali, di cui al comma 1) dell'art.19 della legge 241/90 e s.m.i., adotta, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della Segnalazione, provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività.  
Entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento l'interessato deve cessare l'attività, fatta salva la facoltà di conformarsi alla normativa vigente attraverso la presentazione di altra Segnalazione contenente i presupposti ed i requisiti richiesti e mancanti.
2. Nel medesimo termine, laddove l'Amministrazione accerti la mancanza di una dichiarazione ovvero di altro requisito formale, invita l'interessato a regolarizzarla entro un termine non inferiore a giorni 10. In mancanza di regolarizzazione può adottare il provvedimento di cui al comma 1.
3. Allo spirare del termine di 60 giorni senza l'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il silenzio formatosi, equivale ad accoglimento della domanda. E' fatta salva l'applicazione dell'autotutela nei modi e nei casi di cui all'art.19 della legge 241/90 e s.m.i..
4. Nei casi in cui al silenzio sia attribuito diverso significato da disposizioni di legge nazionale, regionale o comunitaria, non si applica la previsione di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Laddove sia accertata la mancanza attuale di un requisito il cui conseguimento dipenda dalla definizione di un procedimento amministrativo pendente presso la medesima amministrazione competente a definire il procedimento principale, il provvedimento inibitorio di cui al precedente comma 1 non può essere emesso per la mancanza del requisito stesso se prima, o contestualmente, non sia definito, con provvedimento espresso e motivato ai sensi di legge, il procedimento pendente.

Laddove ciò non sia possibile al fine di rispettare la tempistica di cui al comma 2, è fatta salva l'autotutela nei casi e nei modi di cui all'art. 19 della L. 241/90, sempre dopo la definizione del procedimento pendente.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 4**

**Termine per la conclusione del procedimento.**

1. I termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi regionali a rilevanza esterna o interna, per come disciplinati da disposizioni regionali vigenti, sono ridotti di un quarto e, comunque, laddove non fossero definiti, sono fissati, in mancanza di un tempo inferiore, nel termine massimo di sessanta giorni.
2. Il termine può essere sospeso per una sola volta per la richiesta di chiarimenti e integrazioni che debbono essere resi dagli interessati entro venti giorni, decorso tale termine il procedimento deve essere concluso con l'adozione di un formale atto di accoglimento o di rifiuto motivato.

7



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 5**  
**Pareri**

1. Sono, per i fini di cui alla presente legge, eliminati dai procedimenti amministrativi disciplinati, anche, da leggi o provvedimenti regionali, i pareri, gli assensi, gli ascolti ed ogni altro atto di natura consultiva non vincolante da richiedere ad enti diversi dalla Regione, alla Regione stessa o a suoi enti, ad altri uffici regionali ed enti dipendenti.  
Sono non vincolanti i pareri per i quali la legge non ne stabilisca espressamente la vincolatività
2. I pareri in materia ambientale di competenza regionale, diversi da quelli di cui all'art.3 della presente legge, sono resi entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta.  
Decorso tale termine l'Ente interessato notifica, anche a mezzo PEC, alla Regione in persona del Responsabile dell'Ufficio competente e per conoscenza al Presidente della Giunta un atto con il quale rappresenta che decorsi trenta giorni dallo stesso il silenzio protratto sarà interpretato quale parere favorevole.
3. Qualora, ai fini della definizione del procedimento, sia obbligatorio acquisire autorizzazioni, pareri o nulla osta da altre pubbliche amministrazioni, il procedimento va concluso entro trenta giorni dall'acquisizione dei predetti atti.  
Decorso tale termine l'Ufficio dell'Ente (anche della Regione) competente a definire il procedimento notifica, anche a mezzo PEC, all'Ente inadempiente, in persona del Responsabile dell'Ufficio competente e per conoscenza all'organo di vertice, un atto con il quale rappresenta che decorsi trenta giorni dallo stesso il silenzio protratto sarà interpretato quale parere favorevole.
4. Il Responsabile del procedimento, in caso d'inerzia o di comportamenti omissivi delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, è tenuto, comunque, a sollecitare formalmente, ai fini della perfetta osservanza dei termini previsti per la conclusione del procedimento, la trasmissione degli atti endoprocedimentali necessari per la formazione del provvedimento finale.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 6**  
**Responsabilità dirigenziale**

1. Il dirigente competente per materia può assumere direttamente la responsabilità dei procedimenti amministrativi ovvero individuare per ciascun procedimento il dirigente o il funzionario cui attribuire la responsabilità e i compiti fissati dall'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., esercitando, in tal caso, la vigilanza sull'attività del responsabile designato, al fine di assicurare il rispetto del termine entro cui il procedimento deve essere concluso.
2. Il dirigente di cui al punto 1), in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento da parte del responsabile unico del procedimento, provvede direttamente a definire il procedimento entro i trenta giorni successivi alla data entro cui avrebbe dovuto essere concluso, ovvero entro quindici giorni su istanza di parte.
3. L'inosservanza dei termini fissati per la conclusione dei procedimenti amministrativi rappresenta un elemento essenziale di valutazione, anche ai fini della definizione del cd. trattamento economico accessorio, dei dirigenti.
4. Salva la responsabilità amministrativa e contabile per i danni derivanti dall'omessa conclusione del procedimento nei termini, nel caso di reiterata e grave inosservanza degli obblighi procedurali come disciplinati dalla presente legge e da altre disposizioni di legge, è, altresì, configurabile responsabilità disciplinare.

4



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 7**  
**Informazioni**

1. Con cadenza trimestrale è trasmesso – in supporto informatico - dal Dirigente al Presidenza della Giunta regionale, all'Assessore competente, al Presidente della Commissione Trasparenza, un'analisi e un report, secondo un format predisposto dalla Presidenza della Giunta regionale, contenente, in primo luogo, i seguenti dati
  - a) elenco delle Segnalazioni certificate d'inizio attività, contraddistinte con oggetto e relativi riferimenti normativi;
  - b) elenco dei provvedimenti adottati di divieto prosecuzione e specificazione delle ragioni relative alla loro adozione;
  - c) numero istanze presentate per la Segnalazione certificata d'inizio attività e stato del procedimento.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 8**

**Velocizzazione dei procedimenti per l'assegnazione di risorse pubbliche**

1. Il procedimento amministrativo relativo all'approvazione definitiva delle graduatorie per l'assegnazione di risorse pubbliche, stabilite da specifici bandi regionali, va concluso entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di scadenza del relativo Bando.
2. Il responsabile unico del procedimento, ovvero il Dirigente competente per materia, qualora sia impossibilitato a rispettare, per cause oggettive, i termini di cui al precedente comma, comunica i motivi all'Assessore competente e al Presidente della Commissione Trasparenza del Consiglio regionale e provvede alla pubblicazione dei medesimi nel sito della Regione, stabilendo, egli direttamente, un termine entro cui il procedimento sarà concluso.
3. L'inosservanza del predetto, secondo, termine costituisce, in ogni caso, elemento di valutazione ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio, così come previsto dal Contratto nazionale di lavoro dei dipendenti delle Regioni e degli Enti Locali, nonché dalle disposizioni che disciplinano il lavoro, i compiti e i doveri dell'area della dirigenza regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 9**  
**Attività delegate**

1. La Giunta provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, a predisporre anche a mezzo disegni di legge, un programma d' azione finalizzato:
  - a) ad una maggiore semplificazione attraverso la totale liberalizzazione di determinate attività;
  - b) all'eliminazione dei pareri vincolanti previsti nei procedimenti amministrativi di competenza regionale;
  - c) all'attivazione del forum delle PMI, con lo scopo precipuo di raccogliere ogni utile elemento per ridurre all'essenziale, in sede di approvazione di disposizioni che hanno impatto sul tessuto delle piccole e medie imprese campane, gli oneri e gli adempimenti amministrativi a carico delle PMI;
  - d) all'accrescimento dell' arricchimento professionale dei saperi interni alla macchina regionale, mediante il coinvolgimento e la partecipazione del personal dipendente a stage presso enti e istituzioni territoriali, imprese private, studi professionali e associazioni di categorie;
  - e) alla verifica dell'adeguatezza del sistema delle utilities sul territorio regionale al fine di garantire un adeguato sostegno alle politiche di promozione dello sviluppo e di irrobustimento del sistema economico-produttivo campano.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art.10**  
**Abrogazione di norme**

1. Sono abrogati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi 1),2), e 3) dell'art. 9 della Legge regionale 19 gennaio 2007, n.1 e i commi 1),2),3),4),5) e 6) della L.R.C. n.1/2007.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 15**  
**(Entrata in vigore)**

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.